PROVVEDIMENTI PER L'EDUCAZIONE FISICA

Art. 4

Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali

In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse. Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dalla esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Versione in vigore dal 21 marzo 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per l'educazione fisica
Estremi	Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Titolo	I — Ordinamento dell'educazione fisica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-l-educazione-fisica/art-4-voto-di-educazione-fisica-negli-istituti-magistrali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it